

Roma, 08 giugno 2018

Prot. n. 00023/2018

**Osservazioni dell'Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento  
A.P.S.P. e di singoli Associati**

sulle

**DISPOSIZIONI in MATERIA di ADEGUATA VERIFICA della CLIENTELA  
Documento per la consultazione  
Aprile 2018**

Con riferimento alle Disposizioni in materia antiriciclaggio poste in consultazione dalla Banca d'Italia, al fine di attuare le previsioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si riportano le osservazioni formulate dalla scrivente Associazione e dai suoi Associati.

**OSSERVAZIONI di CARATTERE GENERALE**

**RISK BASED APPROACH**

Sul piano generale si osserva quanto segue.

Come noto, le Raccomandazioni del GAFI, la Quarta Direttiva, il Decreto Legislativo 231/2017 come novellato dal D.Lgs. 90/2017 e le stesse Disposizioni in consultazione di codesta Banca d'Italia dichiarano all'unisono di perseguire la **valorizzazione del principio della proporzionalità e del criterio dell'approccio commisurato al rischio (*risk based approach*) al fine di modulare razionalmente l'adozione e l'applicazione delle misure antiriciclaggio**. A tal fine **gli intermediari vengono richiamati al responsabile esercizio della propria autonomia discrezionale**.

\* \* \*

In particolare,

- nell'Introduzione alle Raccomandazioni del GAFI del 2012 si dichiara che:

*"Nell'ambito degli adempimenti GAFI, l'approccio basato sul rischio consente ai paesi di adottare misure più flessibili volte a concentrare le proprie risorse in maniera più efficace ed applicare misure preventive proporzionali alla natura dei rischi a cui si è esposti al fine di ottimizzare i propri sforzi"* (cfr. RACCOMANDAZIONI GAFI, versione in lingua italiana, pag. 8);

- l'art. 8 della Quarta Direttiva AML (UE 2015/849) prevede, tra l'altro, che

*"1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati."*

*"3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione, degli Stati membri e degli stessi soggetti obbligati. Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati."*

- il tenore degli articoli 15 e 16 del Decreto antiriciclaggio, come novellato dal D.Lgs. 90 del 2017, è stato giustamente interpretato nel senso che

*"Si è, dunque, abbandonato definitivamente un sistema di regole basato sulla casistica precostituita, adottando un **modello flessibile** per valutare le concrete situazioni. Si tratta, cioè, di un passaggio da un approccio Rule based ad uno Risk based. Conseguentemente, **spetterà ai soggetti obbligati valutare in quali situazioni regolare la frequenza e l'intensità degli adempimenti**, sulla base di un approccio basato sul rischio."* (cfr. Avv. Sabrina Galmarini e Dott. Claudio Saba, La Scala Studio legale, "IV Direttiva Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio", in Diritto Bancario - Approfondimenti, gennaio 2018).

- nella stessa Relazione illustrativa delle Disposizioni in consultazione (punto 2, pag. II) nell'illustrare le principali novità, codesto Istituto fa presente che

*"Un aspetto rilevante della nuova disciplina antiriciclaggio è il più sistematico ricorso all'**approccio basato sul rischio**, principio cardine che orienta le modalità e la profondità delle analisi che gli intermediari devono condurre per lo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica in modo coerente con l'effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo."*

*A fronte della possibilità di graduare le attività di adeguata verifica, le disposizioni richiedono agli intermediari di **definire**, in modo analitico e motivato nella policy richiesta dalla disciplina sull'organizzazione e i controlli interni (documento in parallela consultazione), **le scelte che essi in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di adeguata verifica** (es. quali misure in concreto adottare per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata)."*

\* \* \*

Ebbene, con tali linee ispiratrici sembrano in contraddizione alcune disposizioni che comprimono eccessivamente la discrezionalità degli intermediari, disciplinando in modo analitico, dettagliato e tassativo le modalità di adempimento di alcuni obblighi, che meglio sembrerebbe demandare all'autodeterminazione dei destinatari, sia pure vincolandoli nei fini e nei risultati.

Si allude, ad esempio, alle modalità stabilite per l'identificazione del cliente-persona fisica tramite strumenti di registrazione audio/video (cfr. Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza, pag 16 e Allegato 3) ove i requisiti richiesti appaiono esageratamente dettagliati e tassativi, specie se confrontati con altre modalità meno sicure di identificazione a distanza, per le quali si

rimette più opportunamente al destinatario la valutazione e la dimostrazione dell'idoneità degli strumenti utilizzati.

Anche le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica da parte di terzi e di utilizzo delle reti distributive appare eccessivamente condizionato da una serie di prescrizioni dettagliate e vincolanti circa i contenuti delle convenzioni da stipulare con i collaboratori esterni. Si ha peraltro presente che per i soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. nn) del decreto AML è lo stesso legislatore nazionale a stabilire alcuni contenuti della convenzione (cfr. art. 44, comma 2, del decreto AML).

Si tratta di eccessi poco comprensibili ove si consideri che l'intermediario mandante, restando comunque responsabile in prima persona di eventuali violazioni o infrazioni da parte del mandatario, ha tutto l'interesse a regolare al meglio i rapporti con i propri collaboratori esterni.

Ove possibile, le prescrizioni in questione - contenenti indicazioni comunque utili - dovrebbero essere preferibilmente configurate come suggerimenti *ad adiuvandum* e non assumere la veste di obblighi tassativi, in quanto tali suscettibili di sanzione.

La previsione di norme applicative a cascata, sempre più analitiche e pervasive, finisce per restringere eccessivamente l'autonomia degli intermediari, che andrebbe vincolata nei fini più che nelle modalità del loro perseguimento. La conclamata discrezionalità dei soggetti obbligati ad applicare le misure antiriciclaggio, infatti, risulta spesso già notevolmente circoscritta dalle norme primarie di recepimento delle direttive, considerato il carattere di armonizzazione minima di queste ultime.

**In conclusione, si chiede di valutare se sia possibile attribuire un carattere esemplificativo e non tassativo almeno ad alcune delle prescrizioni di dettaglio contenute nella normativa in consultazione.**

Al mantenimento del carattere prescrittivo, infatti, consegue il rischio che, considerata la vasta platea e le diverse sensibilità dei soggetti abilitati ai controlli, talune infrazioni formali di scarso rilievo possano essere contestate e sanzionate severamente con negative conseguenze economiche e reputazionali e senza alcun giovamento sul piano della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

## **AGGIORNAMENTO PERIODICO e GENERALIZZATO del PROFILO di RISCHIO di TUTTI i CLIENTI.**

Nella **Parte PRIMA - Sezione III. Profilatura della clientela** (pag. 9) si prevede che

*"In relazione ai rapporti continuativi, i destinatari definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente che deve risultare coerente con il livello di rischio. I destinatari verificano la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es. nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria)".*

Nella **Parte SECONDA - Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo** (pag. 15) si prevede che

*"Nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio i destinatari stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti al destinatario che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.*

Nella **PARTE TERZA - Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica** (pag 17 e 18) si prevede che

*"Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso: ...*

*- una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita). **L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni;**"*

In proposito, si osserva che molti intermediari che prestano servizi di pagamento contano milioni di clienti, la maggior parte dei quali classificati in classi di rischio basso. L'aggiornamento periodico quinquennale del profilo di rischio di questa categoria di soggetti comporterebbe costi molto onerosi a fronte di risultati assolutamente trascurabili. Proprio per evitare gravosi oneri economici a fronte di risultati del tutto marginali, gli Orientamenti congiunti relativi ai fattori di rischio emanati dalle Autorità di Vigilanza europee il 4 gennaio u.s. prevedono, in applicazione del criterio dell'approccio basato sul rischio, che l'aggiornamento della profilatura possa avvenire in presenza di eventi o circostanze suscettibili di modificare il profilo stesso (cfr. **Orientamento n. 45**). In tal senso sembra siano orientate anche le prassi internazionali.

Tali circostanze ed eventi sono in gran parte rilevati in modo automatico grazie a fonti informatiche specializzate collegate con i data base anagrafici in cui sono archiviate le informazioni relative ai singoli clienti.

Una rivalutazione massiva periodica e obbligatoria di tutti i rapporti a basso rischio costituirebbe un'ulteriore causa di alterazione della parità concorrenziale a danno degli intermediari italiani.

Va da sé che il profilo dei clienti inseriti nelle classi di rischio *medio-alto* - o, comunque, in possesso di disponibilità eccedenti determinate soglie - verrebbe sottoposto a monitoraggio continuo su base sistematica.

## **PROFILATURA ACCENTRATA dei CLIENTI in caso di GRUPPO CREDITIZIO**

nella **PARTE PRIMA - Sez. III - Profilatura della clientela** (pag.9) si legge che

*"Per i destinatari appartenenti ad un gruppo, quando la profilatura del cliente non è accentrata, essa viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società del gruppo. Ciascuna società assume, per uno stesso cliente, il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. Quando una società varia la classe di rischio di un cliente ne dà comunicazione alle altre società interessate. A ciascuna classe di rischio i destinatari associano un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nelle diverse aree dell'adeguata verifica".*

Se ogni società del gruppo è tenuta a classificare il cliente comune nella classe di rischio più elevata la variazione di classe potrà avvenire solo verso l'alto?

## **AMBITO di APPLICAZIONE**

Nella **PARTE SECONDA - Sezione II - Ambito di applicazione** (pag. 10) si prevede che

*"I destinatari procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore."*

Al riguardo, con specifico riferimento all'applicazione degli obblighi antiriciclaggio da parte degli intermediari che prestano **servizi di pagamento** si osserva quanto segue.

### *1. Attività esentate dall'applicazione della normativa sui servizi di pagamento*

L'individuazione dei servizi di pagamento sottoposti alla relativa disciplina risulta piuttosto complessa: all'elencazione positiva di tali servizi, contenuta nel Testo unico bancario, si contrappone, infatti, un elenco di fattispecie di varia natura, che il decreto n. 11 del 2010 sui servizi di pagamento (alle cui definizioni il TUB fa rinvio) esonera dal proprio ambito di applicazione.

Ebbene, considerato che i destinatari degli obblighi di adeguata verifica sono individuati non solo con riferimento alla loro appartenenza a determinate categorie (es. banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica ecc.), ma anche allo svolgimento dell'attività istituzionale propria delle categorie stesse<sup>1</sup>, si pongono i seguenti interrogativi:

---

1 cfr. articoli 3 e 17 del decreto antiriciclaggio.

a) le imprese che, utilizzando nella propria attività esclusivamente strumenti di pagamento esonerati, possono non essere iscritti negli albi previsti per gli intermediari abilitati alla prestazione di servizi di pagamento, sono esonerati anche dal rispetto degli obblighi antiriciclaggio?

b) nel caso poi che l'utilizzo degli strumenti esonerati faccia invece capo a intermediari iscritti negli albi suddetti, le attività esonerate dal rispetto della normativa sui servizi di pagamento devono considerarsi esenti anche dalla normativa antiriciclaggio?

Nel primo caso, a legislazione invariata, la risposta sembrerebbe dover essere positiva, non ricorrendo i presupposti soggettivi per la sottoposizione degli operatori interessati alle misure antiriciclaggio.

Nel secondo caso, la soluzione sembra meno scontata. Infatti gli intermediari rientrerebbero nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio.

## 2. Attività accessorie

Il Testo unico bancario precisa che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, oltre ai servizi di pagamento, possono esercitare alcune attività accessorie a tale attività.

In particolare, possono concedere crediti strettamente correlati ai servizi prestati, nel rispetto delle regole stabilite dalla Banca d'Italia, e possono prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati. Essi possono inoltre gestire sistemi di pagamento <sup>2</sup>.

E' dubbio se queste attività accessorie possano considerarsi o meno "istituzionali" per gli istituti in questione. In relazione a ciò, potrebbe porsi parimenti in dubbio che i relativi rapporti e operazioni siano assoggettati agli obblighi antiriciclaggio.

Con riguardo alla adeguata verifica, infatti, l'art. 17, comma 1, del decreto antiriciclaggio prevede che "*I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale*".

Ai fini della corretta applicazione delle misure antiriciclaggio, sulle questioni dianzi sollevate si chiede di conoscere l'orientamento di codesta Autorità di Vigilanza, che sarebbe auspicabile venga esternato nelle Disposizioni in consultazione ovvero tra i "*criteri specifici applicabili alle varie categorie di intermediari bancari e finanziari, tarati in funzione della loro specifica operatività*", che codesta Autorità di Vigilanza si è riservata di fornire con proprie successive comunicazioni.

Nella **PARTE SECONDA - Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore (pag.11)** al n. 5 è previsto che

---

2 cfr. articoli 114-octies e 114-quater, comma 3.

*"Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle Sezioni VI e VII della presente Parte, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti . . .*

*5) i cui dati identificativi siano acquisiti secondo le modalità individuate nella Sezione VIII per l'operatività a distanza"*

*Nella Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza si prevede poi che "L'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari anche in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante delle presenti disposizioni".*

A quest'ultimo proposito si rinvia alle osservazioni generali dianzi formulate con riguardo all'eccessiva limitazione dell'applicazione del criterio dell'approccio basato sul rischio. I requisiti richiesti per l'identificazione tramite strumenti di registrazione audio/video, infatti, appaiono eccessivamente dettagliati e tassativi rispetto ad altre modalità di identificazione a distanza, per le quali di rimette al destinatario la valutazione dell'idoneità degli strumenti utilizzati (cfr. nota 9 a pag. 16). Dettando disposizioni tassative in materia, inoltre, si rischia di stabilizzare dei requisiti che l'innovazione tecnologica potrebbe presto superare.

## **Disposizioni Preliminari – Definizioni. Titolare Effettivo**

Come noto, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, si considera titolare del rapporto la persona fisica (o le persone fisiche) cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2").

In particolare, in caso di società di capitali o di altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e di trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

### ***Osservazioni***

***In caso soggetti pubblici o società di capitali a partecipazione/ controllo pubblico, si chiede di inserire specifici criteri per la corretta individuazione del titolare effettivo al fine di evitare interpretazioni differenti.***

## **Parte Prima – Sezione II, 1. A.1. Criteri generali di valutazione concernenti il cliente**

Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, i destinatari considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore.

### ***Osservazioni***

***Si richiede di specificare in quali casistiche l'esecutore possa rientrare nella fattispecie di esecutore "rilevante".***

## **Parte Prima – Sezione III. Profilatura della clientela**

L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico. L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

### ***Osservazioni***

***Si richiede di confermare che possa considerarsi sufficiente la validazione da parte del destinatario dei pesi e del calcolo fornito dalla piattaforma.***

## **Parte Seconda – Sezione II. Ambito di applicazione**

Quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate, ovvero che consista in un trasferimento di fondi (12) superiore a 1.000 euro. I limiti di importo non si applicano ed è quindi sempre dovuta l'adeguata verifica per tutte le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o "soggetti convenzionati e agenti".

### ***Osservazioni***



- 1. Ai sensi del comma 3 dell'art 44 del D.lg. 231/2007, si richiede di precisare le fattispecie di esenzione degli obblighi di adeguata verifica, ossia: "pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini".*
- 2. In linea con le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art 44 del Decreto legislativo 231/2007, si richiede di confermare che le esenzioni previste siano applicabili anche nel caso di:*
  - servizi di pagamento assimilabili ai bollettini (avvisi, fatture, MAV o altro documento) che riportano i dati necessari al pagamento impressi a stampa (tramite appositi codici a barre o QR-code con i dati del pagamento) in modo da consentire la gestione in via automatizzata della transazione o che comunque prevedono che la transazione sia effettuata tramite una verifica on-line dei dati con il sistema del beneficiario, come ad esempio nel caso dei pagamenti delle prenotazioni per i biglietti aerei, ferroviari, di spettacoli o altro, in modo da garantire che l'operatore incaricato non possa in alcun modo effettuare interventi manuali in grado di alterare i dati di pagamento o le attività gestite dal terminale e dai sistemi dell'intermediario e del beneficiario in modo automatico.*

## **Parte Seconda – Sezione II. Ambito di applicazione**

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei destinatari e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale.

### ***Osservazioni***

*In caso di rapporti commerciali istituiti con soggetti per i quali l'Istituto di pagamento eroga il servizio di trasferimento fondi per il pagamento di tributi o sanzioni o il pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché il pagamento di bollettini, si richiede di confermare che le disposizioni di esenzione, ai sensi del comma 3 dell'art 44 del D. Lg n. 231 del 2007, siano applicabili anche nell'ambito dell'accordo tra l'istituto di pagamento e le società partner.*

## **Parte Seconda – Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza**

I destinatari pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con i soggetti dallo stesso eventualmente incaricati. I destinatari tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica dovuto al progressivo consolidamento dell'offerta di servizi bancari attraverso Internet e del connesso rischio che venga gravemente compromessa l'attendibilità dei dati raccolti nell'ambito dell'operatività aziendale.

### ***Osservazioni***

- 1. Data l'evoluzione tecnologica e la diffusione di apparecchi digitali, si richiede di specificare se, tra le possibili modalità di verifica dei dati, si possano considerare valide anche il contatto telefonico tramite apparecchi mobile nonché comunicazioni attraverso PEC/ mail.***
- 2. Si richiede di confermare che il riconoscimento a distanza mediante strumenti biometrici possa essere attuato mediante l'utilizzo di apparecchiature digitali (es. smartphone).***

## **Parte Terza – Sezione II. Misure semplificate di Adeguata verifica**

Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda del Provvedimento in questione. In particolare, tra le nuove misure, è prevista una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita). L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni.

### ***Osservazioni***

***Con riferimento ai rapporti continuativi aperti precedentemente all'emanazione del presente Provvedimento, si richiede di confermare che l'aggiornamento dei dati debba essere eseguito entro i cinque anni, con riferimento alla data di apertura di ciascun rapporto. In caso negativo, si richiede di precisare i limiti temporali entro i quali aggiornare l'adeguata verifica dei rapporti in questione.***

## **Allegato 2). Persone Politicamente Esposte (punto n. 8)**

Cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.

### ***Osservazioni***

***Ai sensi dell'art 1, comma2, lettera dd) del Decreto 231/2007, si richiede di precisare la fattispecie di esenzione dalla classificazione di PEP per i soggetti che ricoprono cariche pubbliche per enti territoriali con meno di 15.000 abitanti.***

Riferimento: **Parte Seconda - Sezione VIII “Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza”**

La previgente normativa in materia di adeguata verifica chiariva con una apposita FAQ pubblicata sul sito di Banca d'Italia quanto segue:

*“Ai fini dell'adeguata verifica a mezzo terzi si può ritenere equivalente al meccanismo del bonifico (accompagnato da un codice identificativo) il RID ovvero analoga procedura in ambito SEPA?”*

*Si ha presente che la procedura di addebito RID era già prevista tra i mezzi di identificazione a distanza della clientela dall'art. 5 dell'abrogato Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006. In base a tale articolo, era possibile procedere all'identificazione a distanza della clientela qualora l'intermediario ottenesse un'attestazione da soggetti presso cui i potenziali clienti erano titolari di rapporti continuativi in relazione ai quali erano già stati identificati di persona. In tale contesto, al comma 5, veniva specificamente previsto che "l'attestazione di avvenuta identificazione può essere resa attraverso il flusso elettronico di accettazione dell'attivazione della procedura RID, da parte della banca presso cui il cliente intrattiene un rapporto di conto. L'attestazione, resa in via implicita attraverso il flusso elettronico di accettazione di addebito del conto, è ritenuta idonea a condizione che: a) il cliente sottoscriva la richiesta di autorizzazione di addebito RID, comunichi all'intermediario operante a distanza i propri dati identificativi, trasmetta fotocopia del documento valido per l'identificazione; b) in relazione al conto da addebitare, il cliente sia stato opportunamente identificato dall'intermediario attestante".*

*Ciò posto, si ritiene che la procedura di allineamento RID prevista dal cennato art. 5 risulti tuttora idonea all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela. Infatti, in base al Provvedimento 3 aprile 2013 della Banca d'Italia (Parte IV Sez. II), per effettuare l'adeguata verifica a distanza, i destinatari sono tenuti: i) ad acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro su una copia di un documento di identità non scaduto; ii) ad effettuare un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico.*

11/15

*Tra gli strumenti di verifica, oltre a quelli esemplificativamente indicati nel Provvedimento (quali ad es. contatto telefonico su utenza fissa; invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno ecc), può rientrare, in relazione al rischio specifico del singolo caso, anche l'allineamento RID. Analoghe conclusioni possono essere raggiunte con riferimento alla procedura SEPA Direct Debit, che sostituirà definitivamente la procedura RID a partire dal 1° febbraio 2014.”*

**Si chiede a Banca d'Italia di poter confermare l'applicabilità della FAQ in esame disciplinando direttamente tale aspetto nel nuovo Provvedimento di Adeguata Verifica della Clientela.**

Riferimento: **Parte Quinta - Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi.**

Il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di Adeguata Verifica della Clientela del 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231, prevedeva, ai fini dell'identificazione del cliente, che l'attestazione potesse essere resa anche attraverso:

*“Utilizzo di una carta di pagamento, emessa da un intermediario presso cui il titolare è stato identificato di persona, secondo le modalità di seguito indicate:*

*- il cliente richiede l'instaurazione di un rapporto continuativo all'intermediario che deve identificare a distanza, fornendo i propri dati identificativi e quelli della propria carta di pagamento;*

*- l'intermediario addebita la carta di pagamento per un importo concordato con il cliente, inviando all'emittente della carta di pagamento apposito ordine corredato di un codice identificativo, nonché dei dati identificativi del cliente;*

*- l'emittente della carta di pagamento verifica la corrispondenza dei dati identificativi e comunica al cliente il suddetto codice identificativo;*

*- il cliente comunica tale codice all'intermediario che deve identificare a distanza.”*

**Si chiede a Banca d'Italia di valutare se la modalità sopra descritta possa essere ancora utilizzata dagli intermediari ai fini dell'adeguata verifica tramite terzi e in tale caso disciplinarla direttamente nel Provvedimento.**

Riferimento: **Parte Prima – Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio.**

Secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90:

*“in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto (..), qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto”.*

Fatti salvi gli obblighi rafforzati di Adeguata Verifica, si richiede a Banca d'Italia se il profilo di rischio possa essere valutato direttamente dall'intermediario e se in tale ambito possa essere considerato come fattore di rischio basso la riferibilità del servizio di pagamento prestato ad ambiti in cui la natura e lo scopo siano limitati ad un utilizzo per pagamenti inerenti la mobilità che ad ogni modo non prevedono la trasmissione di denaro contante né trasferimenti di fondi tra due clienti.

Si richiede, inoltre, se possa essere specificato direttamente anche nel Provvedimento che in caso di prodotti a basso rischio si possa procedere al completamento dell'adeguata verifica entro i trenta giorni successivi all'attivazione del rapporto.

Se, come richiesto al precedente *punto 1)*, l'utilizzo dell'SDD può continuare ad essere considerato una modalità conforme ai fini dell'Adeguata verifica tramite terzi, si richiede a Codesta Spettabile Autorità se ( limitatamente a prodotti e/o servizi di pagamento ritenuti dall'intermediario a basso rischio) nell'utilizzare l'SDD si possa non richiedere al cliente, in fase di contrattualizzazione, l'acquisizione di copia di un documento di riconoscimento valido, ma si possa ritenere sufficiente acquisire solo i dati identificativi dello stesso (ovvero tipo di documento di identità, numero di documento, data emissione, data scadenza) e procedere, se del caso, a richiederne copia solo se ritenuto necessario e successivamente al cliente al superamento di determinate soglie di utilizzo dello strumento di pagamento.

Tale approccio basato sul rischio appare coerente con quanto previsto:

- in altri paesi europei (si veda a titolo esemplificativo quanto previsto in Spagna - *Real Decreto 304/2014*);
- dallo stesso Provvedimento che alla **Parte Quinta. Esecuzione Da Parte Di Terzi Degli Obblighi Di Adeguata Verifica - Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi** prevede che *“Il destinatario assicura che, oltre all’attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, **quando il destinatario stesso ne faccia richiesta.**”* Nel caso in esame il destinatario chiederebbe **direttamente al cliente** copia del documento di identità ove ritenuto necessario in un approccio basato sul rischio e su soglie di utilizzo dello strumento.

Riguardo alla distribuzione di moneta elettronica, e fatto salvo quanto disciplinato nel decreto anticirclaggio n.90 del 25 maggio 2017 sui soggetti convenzionati e collaboratori, si richiede a Codesta Spettabile Autorità di prevedere espressamente nel Provvedimento che tra *“i soggetti terzi che possono effettuare solo l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, inclusa l’acquisizione di copia dei documenti di identità “ rientrano anche i*

**collaboratori esterni degli Imel per la distribuzione della moneta elettronica. Infatti, ad oggi, nel Provvedimento sono espressamente indicati solo i soggetti esterni che “*propongono, in nome e per conto di intermediari, la sottoscrizione di contratti relativi al credito al consumo ovvero di contratti di leasing (o di factoring).*”**

Riferimento: **PARTE TERZA - Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica**

Si osserva preliminarmente che, secondo quanto previsto in generale dalle norme in consultazione (pag. 17), ove ricorrano le condizioni per applicare le misure di adeguata verifica semplificata, è consentita una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività di identificazione del cliente o del titolare effettivo, permettendo di rinviare fino a 30 giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento di identificazione.

Per quanto concerne in particolare gli strumenti di moneta elettronica a basso rischio di cui all'art. 23, comma 3, lettere da a) a f) del decreto antiriciclaggio, la normativa in consultazione prevede invece che i destinatari possono identificare il cliente mediante acquisizione dei dati identificativi prima dell'apertura del rapporto continuativo, rinviando l'acquisizione di copia del documento di identità al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avvaloramento dello stesso.

**In ordine a quanto precede, si richiede conferma che il riferimento al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avvaloramento dello stesso sia correlata ad un'attività posta in essere dal cliente, non risultando inquadrabile come tale la somma di modico importo, eventualmente messa a disposizione dall'emittente dello strumento sotto forma di bonus di benvenuto.**

Riferimento: **DISPOSIZIONI PRELIMINARI - Titolare Effettivo**

In assenza di ulteriori specifiche all'interno del disposto del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (d'ora in avanti riferito come il “Decreto”), le Disposizioni in materia di adeguata verifica antiriciclaggio (d'ora in avanti riferite come le “Disposizioni”) prevedono che i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto “si applicano, in quanto compatibili, in caso di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica”.

In particolare, l'articolo 20 prevede che la titolarità effettiva sia rintracciabile nella persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

**Sarebbe, tuttavia, importante al fine di garantire certezza ed uniformità nell'applicazione della normativa, che le Disposizioni entrassero maggiormente nel dettaglio interpretativo del disposto legislativo, soprattutto laddove questo manca di indicare in maniera precisa le modalità di identificazione del titolare effettivo sub 2). Ciò tenendo in considerazione, in particolare, che le modifiche apportate dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva**

(UE) 2015/849 hanno comportato una revisione sostanziale della normativa in materia, specie per quanto concerne il venir meno delle precedenti ipotesi di esonero soggettivo e oggettivo, con conseguente ampliamento delle categorie di soggetti da sottoporre al processo di adeguata verifica.

Appare opportuno sottolineare, in questa sede, che proprio a seguito di tali modifiche, la stessa Banca d'Italia è intervenuta con la “Comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari” dello scorso Febbraio dichiarando del tutto inapplicabile l'Allegato 1 del Provvedimento del 3 Aprile 2013 in quanto incompatibile con le nuove disposizioni di legge. Ad oggi, quindi, in attesa dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni, il testo del Decreto resta l'unica fonte di riferimento per gli intermediari nell'espletamento degli obblighi di identificazione del titolare effettivo.

---

Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento

Il Presidente

**Martino Pimpinella**

